

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 209

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MICELI, ALMIRANTE, ABBATANGELO, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GREGGI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI, PARLATO, PAZZAGLIA, PELLEGATTA, PIROLO, RALLO, RAUTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTAGATI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE, ZANFAGNA**

*Presentata il 28 giugno 1979*

**Aumento dell'organico dei sottufficiali  
e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La forza organica dell'Arma dei carabinieri, fissata dalla legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 79.000 unità complessive, compresi gli allievi carabinieri, si è da tempo rilevata insufficiente per fronteggiare i molteplici, complessi e sempre crescenti compiti istituzionali.

Le carenze si sono dimostrate di particolare rilievo, specie nei settori dei militari di truppa e dei sottufficiali.

Per ovviare a tale precaria situazione, che determina notevoli condizionamenti nell'attività operativa dell'Arma, l'adeguamento degli organici è stato preso più

volte in considerazione, nell'ambito del Governo, senza pervenire alla presentazione di uno specifico disegno di legge, in conseguenza di remore di carattere finanziario, connesse con il bilancio dello Stato, poste dal Ministero del tesoro.

Il problema però riveste particolare importanza e si impone oggi con assoluta urgenza.

La criminalità comune e politica, infatti, assume aspetti e dimensioni sempre più allarmanti, sia con le nuove forme di delinquenza organizzata e sia per la sua diffusione in ampie aree che in passato erano considerate relativamente tranquille.

Una efficace opera in direzione di tale fenomeno, anche in relazione alla fondamentale esigenza di incrementare l'azione preventiva, oltre che da adeguati strumenti legislativi, deve essere assicurata da forze dell'ordine quantitativamente sufficienti e qualitativamente ben addestrate.

In tale quadro, l'aumento degli organici, per quanto concerne i militari di truppa ed i sottufficiali, garantirebbe l'Arma dall'inevitabile logoramento causato dal continuo ed intenso impegno, in quanto consentirebbe di:

disporre di aliquote mobili di pronto impegno da dislocare nelle zone operativamente più sensibili, mediante l'incremento dei nuclei radiomobili e dei nuclei investigativi;

rinvigorire l'azione delle circa 5.000 stazioni dislocate nei piccoli e medi centri, assicurando, attraverso una più consistente presenza dei carabinieri, un clima di maggiore tranquillità per le popolazioni che vivono in simbiosi con tali piccoli nuclei dell'Arma;

assicurare una più efficace rete di allarme a supporto del pronto intervento, attraverso il potenziamento delle centrali operative;

conseguire maggiore efficienza in tutti quei servizi fissi (traduzioni, piantonamento detenuti in luoghi esterni di cura, vigilanza a pubblici uffici, ecc.) il cui carico si è notevolmente aggravato;

far usufruire più regolarmente al personale, in base al noto principio costituzionale, il riposo settimanale (circa 11.500 uomini ogni giorno), superando le proble-

matiche che spesso si presentano di fronte ad esigenze che dovrebbero essere straordinarie, ma che rientrano ormai tendenzialmente nella normalità degli impegni.

L'aumento degli organici, proposto nella misura di 5.000 militari di truppa e 1.000 sottufficiali, rappresenta il minimo indispensabile per un adeguamento della forza alle esigenze operative dell'Arma.

Parallelamente alla soluzione dell'anzidetto problema, con la presente proposta di legge si tende ad ottenere la enucleazione dall'organico generale del contingente degli allievi carabinieri, che ammonta a circa 2.000 unità all'anno.

Si tratta di giovani carabinieri, che non partecipano ai servizi d'ordine e di sicurezza pubblica fino alla conclusione dei rispettivi corsi di addestramento; pertanto; la loro fittizia inclusione nella forza organica dell'Arma incide negativamente sulla operatività dei reparti.

La sottrazione di tale contingente all'organico determinerebbe il conseguente aumento di circa 2.000 unità della forza degli appuntati e carabinieri, nonché il livellamento reale nel raffronto tra posti di impiego e personale disponibile.

Nella convinzione che le maggiori spese richieste dai provvedimenti in argomento — per altro di entità complessiva non eccezionale — non possono essere di ostacolo di fronte alla necessità di salvaguardare la libertà dei cittadini e la sicurezza delle istituzioni democratiche del nostro Paese, confidiamo che gli onorevoli colleghi vorranno dare il loro voto favorevole alla presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Gli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri previsti dalla legge 11 febbraio 1970, n. 56, sono incrementati nelle seguenti misure:

- a) 1.000 sottufficiali;
- b) 5.000 militari di truppa.

Il Ministro della difesa è autorizzato a provvedere a quanto necessario per il progressivo completamento dei nuovi organici, con propri decreti, nel periodo di due anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### ART. 2.

Gli allievi carabinieri non possono essere impiegati nei servizi di istituto, salvo casi di estrema gravità e urgenza.

L'intero contingente di tale personale non è compreso nella forza organica.

### ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'anno finanziario 1979, con gli stanziamenti di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.